

CONTRIBUTO PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE DEI BOVINI

Giusta la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (articolo 23) il Cantone sostiene il servizio di fecondazione artificiale dei bovini in base alle unità di bestiame grosso (UBG) presenti nelle aziende del Cantone.

Conformemente al Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (articolo 77), le aziende che intendono beneficiare nel 2004 di questo aiuto statale devono inoltrare la domanda di contributo alla Sezione dell'agricoltura, 6501 Bellinzona entro il 31 marzo 2004, allegando il conteggio 2003 relativo all'inseminazione artificiale dei capi presenti nell'azienda, rilasciato dalle organizzazioni IA autorizzate giusta l'ordinanza federale concernente l'allevamento del bestiame (per quanto concerne la Federazione svizzera per l'inseminazione artificiale la "Sammelquittung").

Per eventuali informazioni rivolgersi al n. 091 814.35.92.

SEZIONE DELL'AGRICOLTURA